



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Rimborso spese dell'avvocato e anticipo di somme: come in fattura?

Autore: Redazione | 27/12/2014



Contabilità semplificata e ordinaria: le diverse regole per la registrazione.

Uno dei problemi che, spesso, tocca i professionisti, e in particolare gli avvocati nell'ambito di espletamento dei mandati più complessi, è quello della fatturazione delle somme ottenute, in anticipo dal cliente, a titolo di "**rimborso spese**".

Che succede se un avvocato, per le spese anticipate in nome e per conto del cliente, rilascia una semplice ricevuta all'atto del ricevimento del denaro, e, dunque, non inserisce tali somme nelle fatture con le quali incassa i compensi?

Le spese anticipate e ricevute a titolo di **rimborso**, se documentate con una **semplice ricevuta**, non devono essere registrate ai fini dell'**IVA**. Nel **libro delle fatture** devono essere annotate esclusivamente le **fatture** (e non le ricevute), e nel registro degli **acquisti** vanno solo le fatture passive.

Dobbiamo fare una distinzione a seconda che l'avvocato sia in contabilità semplificata o ordinaria.

1 | CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Se il professionista è in **contabilità semplificata**, il libro degli acquisti dev'essere integrato con le **registrazione dei costi**, al fine di beneficiare della deducibilità per le imposte sui redditi.

Tuttavia, le **anticipazioni di spese** rappresentano una mera partita di giro (non costituiscono **costi deducibili**). Pertanto, anche in questo caso **non è obbligatoria la registrazione** nel momento in cui l'importo è **anticipato dal professionista**, mentre esso dev'essere registrato nel momento in cui si verifica l'incasso.

La legge **[1]** prevede che, nel **registro cronologico** degli incassi e dei pagamenti, devono essere annotati i compensi “al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento...”.

2 | CONTABILITÀ ORDINARIA

La soluzione è diversa qualora il professionista abbia optato per la tenuta della **contabilità ordinaria** (con l’adozione del registro dei movimenti finanziari). In questo caso, nel registro devono risultare tutti i movimenti di cassa e di banca, indipendentemente dalla natura reddituale o meno del singolo componente. Pertanto, in questa ipotesi il professionista dovrà registrare sia il movimento attestante l’**anticipazione della spesa** (per cassa o per banca), sia il movimento relativo al **rimborso**.

La contropartita dei conti cassa o banca sarà quella relativa alle movimentazioni c/terzi.

Note

[1] Art. 19 del Dpr 600/1973. *Autore immagine: 123rf com*